



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 14 settembre 2017

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

Disposizioni in materia di riconoscimento e cura dei beni comuni.
Modifiche agli articoli 3 e 4 dello Statuto.

di iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Disposizioni in materia di riconoscimento e cura dei beni comuni. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto.

Art.2 - Disposizioni in materia di riconoscimento e cura dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43, 44 e 118, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 58 e 59 dello Statuto;

Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sull'Unione Europea, e gli articoli 1 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

considerato che:

1. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.

2. Detto combinato disposto di rango costituzionale ha assunto rinnovata attualità in anni recenti, poiché nel 2011 è stato impiegato dalle Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione (tra le molte, Cassazione n. 3665/2011) per riconoscere la rilevanza della nozione giuridica di "beni comuni" in seno all'ordinamento italiano.

3. La legge costituzionale 3/2001, che ha riformato il Titolo V, parte II della Costituzione, ha introdotto il principio di sussidiarietà nell'ordinamento italiano. Il nuovo articolo 118, quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, che riguarda i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, stabilendo che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Il principio di sussidiarietà, si affianca al dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, volto a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

4. Lo Statuto della regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, con gli articoli 58 e 59 e in particolare con l'articolo 58 si stabilisce che la Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche e con l'articolo 59 si stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.

5. Il Regolamento dell'Unione Europea n. 390/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 con il quale è stato istituito il programma «L'Europa per i cittadini» per il settennato 2014-2020 per la promozione della cittadinanza europea e della partecipazione democratica e civica dei cittadini dell'Unione, torna ad affermare la centralità del principio della cittadinanza attiva. Tale previsione è coerente con il diritto primario dell'Unione, in particolare con gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sull'Unione Europea e con gli articoli 1 e 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

6. La cittadinanza attiva è un obiettivo perseguito nel corso del tempo dal legislatore toscano, in attuazione dei valori costituzionali e statutari.

7. I principi di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva sono strettamente connessi tanto a livello europeo e nazionale che regionale. Il fine è sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. La cittadinanza attiva va dunque riferita alle attività concrete promosse autonomamente da attori sociali, essendo essa la capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale, fra cui la cura e la rigenerazione dei beni comuni.

8. Sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva necessitano di forme di collaborazione tra i cittadini attivi e l'amministrazione pubblica per lo svolgimento delle attività di interesse generale, in particolare per favorire la cura e la gestione condivisa, da parte dei cittadini, di beni a titolarità diffusa definiti 'beni comuni', intesi quali beni materiali, immateriali e digitali, capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, all'interesse delle generazioni future; beni il cui governo è quindi suscettibile di integrare le tradizionali forme della democrazia rappresentativa, attraverso forme diffuse di partecipazione e responsabilizzazione nella gestione condivisa e nella fruizione.

9. La gestione condivisa dei beni comuni tutela, rigenera e produce risorse materiali e immateriali importanti per la comunità e per i suoi bisogni, in un'ottica intergenerazionale. L'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni attua i principi di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, incoraggia la partecipazione e la vitalità democratica dei cittadini e delle comunità locali, alimenta la coesione sociale e contribuisce al perseguimento dell'interesse generale.

10. E' opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana e al contempo perseguano la cura, la tutela, la rigenerazione e la produzione dei beni comuni e la loro gestione condivisa.

approva la presente legge

Articolo 1. Disposizioni in materia di riconoscimento dei beni comuni. Modifiche all'articolo 3 dello Statuto.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto è inserito il seguente comma:

"2 bis. La Regione, ai fini della tutela e promozione di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico, riconosce e tutela i beni condivisi, a titolarità diffusa, definiti 'beni comuni', intesi quali beni materiali, immateriali e digitali capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, all'interesse delle generazioni future."

Articolo 2. Disposizioni in materia di cura dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

"m bis) la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei beni comuni;"

I Consiglieri

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E' opportuno che la Regione riconosca e tuteli i beni condivisi, a titolarità diffusa, definiti 'beni comuni', intesi quali beni materiali, immateriali e digitali capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, all'interesse delle generazioni future.

E' al contempo opportuno che la Regione riconosca che il governo dei beni comuni è suscettibile di integrare e arricchire le tradizionali forme della democrazia rappresentativa, promuovendo pertanto forme diffuse di partecipazione e responsabilizzazione nella gestione condivisa e nella fruizione di beni riconosciuti come comuni.

La gestione condivisa dei beni comuni tutela, rigenera e produce risorse materiali e immateriali importanti per la comunità e per i suoi bisogni, anche in un'ottica intergenerazionale. L'attività di cura e rigenerazione dei beni comuni attua dunque i principi di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, incoraggia la partecipazione e la vitalità democratica dei cittadini e delle comunità locali, alimenta la coesione sociale e contribuisce al perseguimento dell'interesse generale.

Affinchè le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto della Regione Toscana e al contempo perseguano la cura, la tutela, la rigenerazione e la produzione dei beni comuni e la loro gestione condivisa, vengono modificati gli articoli 3 e 4 dello Statuto.

In particolare, con la presente proposta di legge statutaria viene introdotto il comma 2 bis dopo il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto, che inserisce fra i principi generali il seguente principio:

"La Regione, ai fini della tutela e promozione di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico, riconosce e tutela i beni condivisi, a titolarità diffusa, definiti beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali capaci di generare utilità funzionali al soddisfacimento dei bisogni basilari e all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale, all'interesse delle generazioni future;"

Successivamente, viene introdotta la lettera m bis) nel comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, che inserisce fra le finalità principali:

"la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei beni comuni;"